MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 7960
041/032101 01 4108 022 021

Roma, 17 luglio 2009

OGGETTO: Ventilazione autosalone. Punto 3.9.1 del DM 01/02/1986. Quesito

Si riscontra la nota, a margine indicata, di codesta Dilezione Regionale inerente la superficie di ventilazione permanente di un autosalone.

In particolare si concorda con il parere di codesta Direzione Regionale e quindi ritiene che nel caso di un autosalone non sia necessaria la realizzazione di una superficie di ventilazione permanente pari allo 0.3% di quella in pianta, qualora non sia prevista l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica in quanto:

- la presenza di personale durante l'orario di lavoro richiede un'adeguata temperatura del locale e pertanto le aperture permanenti spesso anche dì dimensioni rilevanti interferiscono con le condizioni di salubrità dello stesso;
- non vi è presenza di miscele infiammabili perché i veicoli in esposizione sono normalmente caratterizzati da serbatoi di carburante sostanzialmente vuoti;
- la necessità della superficie di ventilazione permanente è legata all'evacuazione sia di miscele infiammabili, che come detto sono assenti sia dei gas di scarico emessi dai veicoli, per i quali, nel caso degli autosaloni, non ne è prevista la movimentazione con motore in funzione.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Cremona volto a chiarire se la superficie di aerazione permanente richiesta al punto 3.9.1 del DM 01.02.1986 in caso di mancanza dell'impianto di ventilazione meccanica debba essere realizzata anche nel caso degli autosaloni con capienza superiore a 30 veicoli.

Tenuto conto che la finalità della superficie di ventilazione permanente pari allo 0,3 % di quella in pianta dell'autorimessa è connessa all'evacuazione dei gas di scarico emessi dalle autovetture, si ritiene che nel caso degli autosaloni, in cui non è prevista la movimentazione degli autoveicoli in esposizione, tale requisito non sia richiesto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

In allegato si trasmette il quesito posto dal Dott. Ing. XXXX YYYY, inerente la ventilazione di un autosalone avente capacità di parcamente > 30 autoveicoli e superficie > 400 m^2 e pertanto rientrante al punto 87 del D.M. 16.02.1982 con applicazione della norma tecnica di cui al D.M. 01.02.1986, cosi come previsto dalla lettera circ.[1] P584/4108/sott. 22/21 del 25 marzo 1997; detta norma tecnica al punto 3.9.1 prevede che le autorimesse abbiano una superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/25 della superficie in pianta del compartimento e nei casi in cui non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica, una frazione di tale superficie, non inferiore a 0,003 m^2 per m^2 di pavimento, deve essere completamente priva di serramenti. Viene richiesto dal tecnico se detta superficie priva di serramenti deve essere realizzata anche per l'attività commerciale di autosalone.

Richiesta del tecnico

Il quesito in oggetto è relativo ad un Autosalone avente una capacità di parcamente superiore a 30 autoveicoli che presenta una superficie lorda in pianta superiore a 400 m^2 (attività n° 87 dei D.M. 16/02/1982).

Com'è noto nel caso in esame la Lett. Circ.[1] MIN. INT. prot. n° P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997 precisa genericamente che la normativa applicabile è quella contenuta nel D.M. 01/02/1986.

Tuttavia non è chiaro se la medesima debba essere applicata integralmente in ogni sua parte e, in special modo, per quanto attiene al 1° comma del punto 3.9.1 del citato disposto legislativo relativamente al requisito dell'aerazione permanente da prevedere nella misura di 0,003 m^2 per metro quadrato di pavimento dell'Autosalone, una volta che sia già rispettata la superficie minima di ventilazione pari ad 1/25 della superficie in pianta.

[1] La "lettera circ." è una nota di chiarimento. N.d.R.

È convincimento dello scrivente, infatti, che tale requisito risulti essenziale all'interno di una "classica" autorimessa per evacuare i gas di scarico che gli autoveicoli quotidianamente ed ordinariamente emettono nel percorrere il corsello di manovra, durante la breve sosta di apertura e chiusura della basculante dei box etc., ma che, invece, risulti ridondante all'interno di un Autosalone per la esposizione di veicoli nuovi ed usati in cui, di fatto, detti veicoli non sono mai in movimento se non nel momento in cui vengono esposti o venduti.

Nella fattispecie, inoltre, la superficie in pianta dell'Autosalone di cui si scrive, pari a circa 1.745 m^2, comporterebbe la realizzazione di una superficie d'areazione permanente pari a:

S_{AP} = 1.745 x 0,003 = 5,24 m^2 che:

a) vanificherebbe pressoché integralmente il sistema di riscaldamento previsto per l'esercizio commerciale;
b) benché provvisti di reti metalliche di protezione contribuirebbero sensibilmente a diminuire il grado di sicurezza all'interno dell'Autosalone in special modo durante le ore di chiusura notturna in considerazione del fatto che:
    1) l'Autosalone è situato in un'area artigianale all'estrema periferia dell'abitato di AAAA, ai margini dell'aperta campagna;
    2) all'interno dello stesso saranno ricoverate autovetture di marca CCCC e DDDDD di elevato valore commerciale;

Stante quanto premesso, si chiede a Codesto Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco se il citato comma inerente l'aerazione permanente debba essere integralmente rispettato anche per l'Autosalone in esame che, in ogni caso, si configura come una attività commerciale e non come un'autorimessa generica cui sono collegate problematiche necessariamente diverse connesse alla movimentazione continua dei veicoli.